



COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Settore Amministrativo
Determinazione N.70 del 28/02/2023

Oggetto : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI FINO AL 31 GENNAIO 2023

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE

Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo n.° 267/00;

Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione.

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE

=====

Oggetto : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI FINO AL 31 GENNAIO 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. N. 8914 del 17/09/2021 di nomina all'incarico alla sottoscritta relativo all'Area delle Posizioni Organizzative (A.P.O.);

PREMESSO che, i diritti di rogito quantificati e riscossi per i contratti stipulati, per lavori pubblici ed affidamenti di servizi, da parte dell'Ufficiale rogante, Segretario Generale Reggente Dr. Alfredo Luigi Tirabassi, nel periodo dal 30 maggio 2022 al 31 gennaio 2023 sono così riepilogati:

a) Rep. N. 102/2022	€ 542,93
b) Rep. N. 103/2022	€ 355,30
c) Rep. N. 1/2023	€ 402,54

Totale € 1.300,77

RICHIAMATI:

- gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m. (altrove per brevità TUEL);
- l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

DATO ATTO che, il richiamato co.2-bis dell'art.10 del DL.90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti di rogito:

1- la prima, quella dei Segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto;

pertanto, se nell'ente non sono impiegati "dirigenti", il Segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;

2- la seconda ipotesi è quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C);

in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario;

Pertanto, i Segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

RICHIAMATE in ordine temporale:

- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, la n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 Luglio 2018, con la quale la Corte stessa pone fine alle controverse interpretazioni che, dal 2014 ad oggi hanno visto le diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti impegnate in pareri discordanti, enunciando in via definitiva il seguente principio:

" in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art.10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

- la decisione del 16.10.2018 n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto, con la quale il Giudice contabile ha chiarito che gli oneri riflessi (IRAP e CPDEL) rimangono a carico del bilancio

comunale poiché la *"natura retributiva dei diritti di rogito"* trova conferma *"nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001"*;

- il parere della Corte dei Conti Liguria 5/8/2019, n.74/2019/SRCLIG;

- il parere della Corte dei Conti Veneto 9/8/2019 n.232;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 146 del 14/06/2022 all'oggetto: "RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI REGGENZA PER SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI POVIGLIO, DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI - DAL 30 MAGGIO 2022 PER MESI QUATTRO";

- la determinazione n. 236 del 01/10/2022 all'oggetto: "PROROGA PER ULTERIORI QUATTRO MESI DELLO SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI POVIGLIO, DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI - RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI REGGENZA";

VERIFICATO che, ai fini della determinazione del limite del tetto, per diritti di rogito l'Ente, che è privo di figure dirigenziali, deve rapportare la quota erogabile a titolo di diritti di rogito ad un quinto del trattamento economico lordo in godimento, pari a € 98.574,99;

PRESO ATTO che, il Segretario dott. Tirabassi ha comunicato via mail che l'importo in liquidazione rientra nel limite di un quinto della retribuzione complessiva in godimento;

VERIFICATO che:

- i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al Segretario fino alla concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento";

- raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n. 2);

DATO ATTO che:

- il Dottor Alfredo Luigi Tirabassi, alla data di maturazione delle somme dovute è titolare dell'ufficio di Segreteria Comunale convenzionata di 1B tra Provincia di Reggio Emilia e Comune di Novellara;

- in questo Comune non è impiegato personale di qualifica dirigenziale;

- il Segretario appartiene alla fascia professionale A;

PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento contabile, di cui alla "Riforma dell'armonizzazione dei sistemi contabili" approvato dal D.Lgs.vo n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l'altro, prevede nuove regole di gestione per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;

DATO ATTO che, l'Ente è in esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio di previsione 2023/2025 entro il termine del 31/12/2022;

RICHIAMATA la circolare Finanza Locale n. 128 del 30.12.2022 che ha dato la proroga per l'approvazione del bilancio fino al 30 aprile 2023;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre 2022, n. 197;

DATO ATTO che, durante tale periodo in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U. 267/2000, la gestione finanziaria dell'Ente, deve rispettare i principi della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio, che stabilisce di assumere gli impegni di spesa, nel limite non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio definitivo approvato, che nella fattispecie si identificano negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, salvo per le somme non frazionabili;

TUTTO quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

- 1) DI IMPEGNARE e liquidare a favore del dr. Alfredo Luigi Tirabassi, la somma lorda relativa a diritti di rogito per i contratti stipulati dal 30 maggio 2022 al 31 gennaio 2023 per un importo pari ad € 1.300,77, oltre gli oneri riflessi, rientrante nei limiti di legge, con imputazione agli stanziamenti di bilancio 2023, di € 898,23 capitolo 430/0 RP. 2022, impegno n. 2566 e di € 402,54 capitolo 430/0 C. 2023, impegno n. 415;
- 2) DI INCARICARE il Responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33;
- 3) DI PROVVEDERE, infine, all'informazione sull'adozione del presente atto mediante "pubblicazione in elenco", così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio Comunale On-Line;
- 4) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- 5) DI DARE ATTO che la sottoscritta Responsabile del Settore Affari Generali-Servizi alla Persona in data 24/10/2022 con prot. n° 10383 ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n. 39;
- 6) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- 7) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.

Oggetto:LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALFREDO LUIGI TIRABASSI FINO AL 31 GENNAIO 2023

VISTO

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG

Li, 28/02/2023

IL FUNZIONARIO CAPO DEL
SETTORE FINANZIARIO